



Stampa l'articolo | Chiudi

Il Format televisivo in pillole, alla luce della recente pronuncia della Cassazione

Avv. Barbara Sartori con la collaborazione del Dott. Matteo Roiz CBA – Studio Legale e Tributario

Con recente [sentenza n. 18633 del 27 luglio 2017](#), la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della tutela giuridica del format televisivo, aggiungendo un ulteriore tassello all'istituto di elaborazione prevalentemente giurisprudenziale delineato nell'ultimo decennio.

Affermatasi nelle recenti pronunce la necessità di offrire tutela giuridica autorale al format, il dibattito, con varietà di accenti, si è concentrato sul gradiente di sviluppo che debba essere richiesto a tale forma espressiva affinché possa beneficiare della tutela riservata alle opere dell'ingegno dalla legge sul diritto d'autore (la Legge n. 633 del 22 aprile 1941, o LDA).

Vedremo ora i tratti essenziali del caso affrontato dalla sentenza n. 18633 e le conseguenze che si traggono sul piano della disciplina del format.

Il caso affrontato sentenza n. 18633 del 27.07.2017: la tutelabilità del format di un programma televisivo

La controversia che ha dato origine alla pronuncia in esame viene promossa da una nota emittente televisiva nei confronti di una società di produzione televisiva, allo scopo di vedersi riconosciuto il ruolo di co-auttrice di un programma televisivo –avente ad oggetto storie realmente accadute di relazioni sentimentali sfociate nell'uccisione della donna da parte del partner- e del relativo format, per avere l'attricecontribuito a elaborare il format e la puntata pilota, sulla base di un'idea ancora allo stato embrionale proveniente dalla convenuta.

Sia il Tribunale di Roma che la Corte d'Appello di Roma, investita dell'impugnativa, avevano respinto integralmente le domande della società attrice, dopo aver accertato che lo schema di programma elaborato dalla società convenuta e presentato all'attriceall'epoca della loro collaborazione conteneva tutti gli elementi qualificanti del format, quali il titolo, la struttura narrativa di base, comprese le storie di cronaca da trattare, le modalità della narrazione attraverso la voce fuori campo, la scelta di intervallare la narrazione con interviste, ricostruzioni dei fatti a scopo evocativo, eventuali letture di scritti della vittima e di coloro che avevano condotto le indagini, nonché l'assenza di una scenografica di studio televisivo e di pubblico. I giudici di merito avevano, di contro, accertato che il contributo apportato dall'attrice-concretizzatosi nel suggerimento di prevedere la presenza di una conduttrice e di trattare alcune storie riguardanti personaggi famosi- fosse stato modesto e non avesse apprezzabilmente inciso sull'opera. I giudici di merito avevano in sostanza ritenuto che il format televisivo elaborato dalla società di produzione convenuta, fosse già

dotato di una sufficiente definizione creativa, mentre le modificazioni suggerite dall'attrice fossero marginali.

Quest'ultima aveva, quindi, ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento del proprio contributo autorale, che secondo la propria prospettazione avrebbe segnato il passaggio dall'idea di base al vero e proprio programma completo per la messa in onda.

La Cassazione, nel confermare integralmente la sentenza appellata, coglie l'occasione per fare il punto sulla materia.

Cos'è un format televisivo?

I primi autori che si sono interessati all'argomento, in anni in cui il format televisivo sembrava appannaggio esclusivo della TV americana, hanno definito il format come «uno schema di base che individua i principali tratti caratteristici di una trasmissione televisiva o (più spesso) di un'intera serie di trasmissioni tra loro variamente coordinate» .1 (*UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, VI Ed., 2016, p. 1483 - Tale definizione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale SIAE n. 66 del 1994 è stata poi ripresa dalla delibera Agcom Delibera n. 699/01/CSP*)

In seguito tale concetto è stato ulteriormente affinato per intervento della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), la quale ha definito il format come «un'opera dell'ingegno avente struttura originale esplicativa e compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l'opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi». 2 (*Tale definizione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale SIAE n. 66 del 1994 è stata poi ripresa dalla delibera Agcom Delibera n. 699/01/CSP.*)

Nella sentenza in esame, la Cassazione fa propria la definizione della SIAE, ma esplicita un elemento nuovo, ossia quello della descrizione: un format televisivo, per essere tutelato quale opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, non solo deve consistere in «uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale», ma tali elementi devono risultare anche «da una sintetica descrizione».

Che requisiti deve avere un format per beneficiare della tutela offerta dal diritto d'autore?

Nel ripercorrere le proprie precedenti pronunce sull'argomento, la Suprema Corte, con la sentenza in esame, prende le mosse dalla definizione elaborata dalla SIAE per demarcare il perimetro della tutelabilità del format come opera dell'ingegno, ribadendo come sia necessario che il format di un programma televisivo sia dotato di compiutezza espressiva, ossia che presenti una struttura programmatica, l'individuazione degli elementi strutturali della vicenda, della sua ambientazione nel tempo e nello spazio, dei personaggi principali, del loro carattere e del filo conduttore della narrazione . 3 (*In senso conforme: Cass. civ., Sez. I, Sent., 17.02.2010, n. 3817*)

In mancanza di tali elementi non è possibile accordare al format televisivo la tutela tipica del diritto d'autore perché si sarebbe in presenza "di un'ideazione ancora così vaga e generica da esser paragonabile ad una scatola vuota, priva di qualsiasi utilizzabilità mercantile e carente dei requisiti di creatività ed individualità indispensabili per la configurabilità stessa di un'opera dell'ingegno» 4 (*Al riguardo si veda: Cass. civ., Sez. I, Sent., 13.10.2011, n. 21172*) Ciò in linea con il principio informatore del diritto d'autore a mente del quale non vengono protette le idee, ancorché creative e nuove, bensì la forma espressiva che tali idee assumono.

La tutelabilità autorale del format, prosegue la Cassazione, va inoltre subordinata alla sussistenza del requisito della creatività introdotto dall'articolo 1 della LDA, quale

personale e individuale espressione della personalità artistica dell'autore, senza tuttavia esigere che l'opera frutto di tale creatività sia dotata di novità oggettiva. In altri termini, occorre che l'opera sia il risultato di un "atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia" .5 (*In tal senso si veda la sentenza del Tribunale di Roma del 13 ottobre 2005, n. 21745, relativa a noti programmi televisivi, nonché successivamente, Trib. Roma, Sez. Specializzata in Materia d'Impresa, Sent., 18.01.2017 in Darts-ip.*)

È necessario provvedere al deposito del format per beneficiare della tutela?

Analogamente alle altre opere dell'ingegno, i relativi diritti d'autore sorgono ex lege in capo all'autore (o più probabilmente agli autori, nel caso di specie) all'atto della creazione dell'opera dotata di compiutezza espressiva, senza necessità di procedere ad alcun deposito o registrazione. La registrazione del format presso l'apposito registro della SIAE, tuttavia, consente di attribuire data certa alla creazione dell'opera, e di invertire l'onere della prova in merito alla paternità della stessa in capo a coloro che risultano indicati come autori nella registrazione medesima, ai sensi dell'art. 8 LDA.

Se la creazione del format viene commissionata ad un soggetto terzo, a chi spettano i relativi diritti d'autore? Il relativo contratto deve essere provato per iscritto?

La sentenza in esame affronta anche un ulteriore profilo fino ad oggi piuttosto controverso, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello della necessità o meno della forma scritta ad probationem in relazione al contratto di appalto con il quale un soggetto abbia commissionato ad un altro soggetto la realizzazione di un format.

La decisione della Suprema Corte si allinea con l'orientamento secondo il quale l'art. 110 LDA, che impone che la trasmissione dei diritti di utilizzazione sulle opere dell'ingegno debba essere provata per iscritto, non sarebbe applicabile al contratto, d'opera o di appalto, mediante il quale viene commissionato ad un terzo la realizzazione di un opera dell'intelletto. In tal caso, in applicazione degli artt. 1665 e 2222 c.c., i diritti di utilizzazione economica sull'opera vengono acquisitati automaticamente e a titolo originario in capo al committente, sin dal momento stesso della creazione dell'opera, senza che quindi vi sia alcuna trasmissione di detti diritti dal creatore dell'opera al committente. 6 (*Nel medesimo senso si veda Cass. civ., Sez. I, Sent., 24.06.2016, n. 13171, in senso contrario: App. Perugia, 02.05.1996; Trib. Bari, 16.01.2008; Trib. Milano, 10.12.2007; Trib. Bari, 04.06.2007; in UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit., p. 1945.*)

Quali sono le misure di tutela rese disponibili dalla LDA a tutela del format?

In caso di contraffazione o plagio di un format, i titolari dei relativi diritti di utilizzazione economica possono azionare le tutele tipiche della LDA, avanti alle Sezioni specializzate in materia d'Impresa territorialmente competente, sia in sede cautelare allo scopo di ottenere le misure d'urgenza del sequestro o dell'inibitoria ai sensi degli artt. 156 e 161 LDA, sia in sede di merito, specie laddove vi sia anche l'esigenza di ottenere un ristoro dei danni subiti.

Nel medesimo senso si veda Cass. civ., Sez. I, Sent., 24.06.2016, n. 13171, in Pluris; in senso contrario: App. Perugia, 02.05.1996; Trib. Bari, 16.01.2008; Trib. Milano, 10.12.2007; Trib. Bari, 04.06.2007; in UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit., p. 1945.

E se il mio format non può beneficiare della tutela autorale?

Nel caso in cui un format sia privo dei requisiti di compiutezza espressiva e originalità

richiesti per godere della tutela autorale, esso potrà comunque invocare la disciplina codicistica posta a tutela della leale concorrenza tra imprese dettata dall'art. 2598 c.c., in particolare quale atto confusorio ai sensi del n.1), laddove il format abbia carattere distintivo ed il suo sfruttamento indebito da parte di altra trasmissione determini un rischio di confusione nel pubblico circa alla fonte imprenditoriale del programma. Resta inteso che tale disciplina risulterà applicabile solo laddove il titolare del format originale sia un imprenditore e sussista un rapporto di concorrenza con il soggetto che ne attua abusivo lo sfruttamento.

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati